

Udine, 02 ottobre 2024

Oggetto: Dal 1° ottobre 2024 obbligo della patente a crediti per lavorare su cantieri -

Art.27 Testo Unico Salute e Sicurezza (D.Lgs n.81/2008).

Circolare numero 017/2024

In breve

Il nuovo articolo 27 del D.Lgs 81/2008, T.U. Salute e Sicurezza, titolato "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" ha definito che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per svolgere attività in cantieri temporanei o mobili è necessario essere in possesso della patente a crediti

Approfondimento

Come è noto lo scrivente Studio non si occupa di assistere le aziende nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nella definizione dei documenti necessari per l'accesso in cantieri, ciononostante riteniamo utile segnalare l'introduzione della c.d. patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, obbligatoria per tutte le aziende che operano appunto in cantieri temporanei o mobili.

A partire dal 1° ottobre 2024 per operare in cantieri mobili o temporanei è necessario il possesso della patente a crediti.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, comprese quelle individuali e i lavoratori autonomi - non necessariamente qualificabili come imprese edili - che operano "fisicamente" nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi dall'obbligo sia i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) sia i possessori di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art.100 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs n.36/2003.

La patente a crediti è rilasciata in formato digitale e va richiesta dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo munito di SPID personale o CIE attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it).

Per il rilascio della patente, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di determinati requisiti quali: iscrizione CCIAA, essere in regola con gli obblighi formativi previsti dal DLgs 81/2008, possesso del documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, possesso del documento di valutazione dei rischi DVR nei casi previsti dalla normativa vigente, possesso della certificazione di regolarità fiscale DURF nei casi previsti dalla normativa vigente, avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente. All'atto della presentazione della domanda detti requisiti saranno oggetto di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n.445/2000.

Nelle more del rilascio della patente, una volta presentata domanda, è comunque ammesso lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere.



Segnaliamo che, in base alle istruzioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con circolare n.4 del 23 settembre 2024 ed in attesa del completamento della procedura telematica di richiesta della patente, in questa fase di iniziale applicazione è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mediante PEC utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ispettorato stesso e che riportiamo in calce alla presente.

L'autocertificazione dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione via PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della sola autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri si presenta come un sistema di qualificazione delle imprese a bonus malus. Alle aziende che rispettano le norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vengono inizialmente attribuiti 30 crediti, cui si aggiungono un massimo di ulteriori 30 crediti in funzione dell'anzianità di iscrizione in CCIAA ed ulteriori 40 crediti collegati alle dimensioni aziendali, al possesso di determinati requisiti, allo svolgimento di particolari attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori per legge. Inoltre, in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti. In ogni caso la patente può raggiungere un massimo di 100 crediti.

Quando un'azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Ad esempio in caso di infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la decurtazione è di 20 crediti.

Non sarà più possibile operare nei cantieri qualora i crediti scendano sotto i 15, inoltre le aziende che operano nei cantieri senza patente o con patente con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro, oltre che l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

La patente può essere sospesa in caso di infortunio da cui derivi la morte o l'invalidità permanente di uno o più lavoratori imputabile a colpa grave del datore di lavoro o di un suo delegato.

Per il corretto adempimento dell'obbligo suggeriamo di contattare il vostro consulente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Su carta intestata aziendale

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/II sot	oscritta/o
	() il
in qualit	a di:
	appresentante legale dell'impresa
•	vole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di ioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
alle lette	RTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui re a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti mativa vigente.
presenta In mand	nte dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a re la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. anza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non e di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.
Luogo	
Data	
	IL DICHIARANTE